



Città di Chioggia città

SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-4080



Dirigente: dott. Paolo Ardizzon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istruttore Tecnico: Marco Bianchi
Istruttore Amm.vo Paolo Zennaro
Y:\word\Demanio Marittimo\SUBINGRESSI\da BISO a Solo Sole\Subing.-.doc

N. REG. 7

Chioggia

12 AGO. 2016

Oggetto: Autorizzazione subingresso – Art. 53 L. R. n° 33/02. Concessione demaniale marittima turistica n. 08/2004 e n. 04/13 di variazione per ripascimento.

Ditta: Attuale Concessionaria: Soc. BISO s.a.s. di De Ambrosi Stefano & C PI 02793760279

Ditta: Nuova Concessionaria: "Soc. Solo Sole s.a.s. di Consuelo La Rocca & C" p.iva 02793760279 con sede in Chioggia in Viale Torino 5.

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista:

- la concessione demaniale marittima turistica n. 08/04, prorogata con atto n. 54/10 sino al 31/12/2015, intestata alla Soc. BISO s.a.s. di De Ambrosi Stefano & C PI 02793760279 con sede in Chioggia Via Borgo San Giovanni civ 1493, con rappresentante legale la Sig. De Ambrosi Stefano nato a Chioggia il 26/03/1982, della superficie complessiva di mq 115,00 adibita al mantenimento di un chiosco bar con annessa pedana scoperta e gazebo, posta a sud dell'ambito n. 18 del PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2009 n. 185 e la variazione ai sensi dell'art 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, rilasciata con atto n. 04/13 consistente nell'ampliamento per ripascimento, che comporta una modifica all'estensione della zona già concessa di mq 201,60;
- la comunicazione pervenuta con prot 40831 del 21/09/2015 con la quale la Soc. BISO s.a.s. di De Ambrosi Stefano & C PI 02793760279, rinuncia alle summenzionate concessioni demaniali marittime turistiche a favore della ditta "Soc. Solo Sole s.a.s. Consuelo La Rocca & C" p.i. 02793760279 con sede in Chioggia in Viale Torino 5;
- l'istanza in data 12/09/2015 assunta al prot. comunale al n. 40832, inoltrata dalla "Soc. Solo Sole s.a.s. Consuelo La Rocca & C" p.iva 02793760279 con sede in Chioggia in Viale Torino 5, con la quale chiede ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione, così come riportato all'art. 53 della LR 33/02 il subingresso nelle summenzionate concessioni demaniali marittime n. 08/2004 e n. 04/13;
- la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento



Gli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Turistico;

- il Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche-ricreative approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77/2012;
- la dichiarazione antimafia che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. mm., modificato dalla L. n. 94/09;
- l'articolo 46 del Codice della Navigazione;
- l'articolo 53 della Legge Regionale n. 33 in data 04.11.2002;

A U T O R I Z Z A

il subingresso nella concessione demaniale marittima turistica n. 08/04, prorogata con atto n. 54/10 sino al 31/12/2015, della superficie complessiva di mq 115,00 adibita al mantenimento di un chiosco bar con annessa pedana scoperta e gazebo, posta a sud dell'ambito n. 18 del PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2009 n. 185 e nella variazione ai sensi dell'art 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, rilasciata con atto n. 04/13 consistente nell'ampliamento per ripascimento, che comporta una modifica all'estensione della zona già concessa di mq 201,60, alla "Soc. Solo Sole s.a.s. Consuelo La Rocca & C" p.i. 02793760279 con sede in Chioggia in Viale Torino 5, per i motivi in premessa specificati; che dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella suddetta concessione sotto combinatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle penalità sancite dalla vigente normativa e dal Codice della Navigazione, come se la concessione fosse stata da esso direttamente stipulata.

Il subentrante nei confronti di questa Amministrazione Comunale risponderà in solido circa canoni pregressi o indennizzi per abusiva occupazione.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.



Città di Chioggia città d'arte

in ottemperanza della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Il presente atto non è soggetto a notifica.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
dott. Paolo Spagna

Il sottoscritto dichiara di accettare, senza restrizione alcuna, le condizioni derivanti dalla licenza di concessione e le obbligazioni riportate nel presente atto.

Il Subentrante